

PECORARO SCANIO e CENTO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che: il contratto di lavoro nazionale dei Vigili del Fuoco comparto aziende dello Stato 1998-2000, stabilisce il nuovo sistema per la riqualificazione e l'avanzamento in carriera del personale tecnico laureato e le aree di inquadramento; nell'ambito delle relazioni sindacali sono previsti livelli di contrattazione per addivenire al sistema classificatorio per la determinazione dei criteri generali di selezioni dei candidati; con successivi accordi previsti dal contratto integrativo tra le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono stati raggiunti accordi sui posti disponibili nel profilo professionale di coordinatore antincendio nell'area funzionale C, posizione economica C/3; con decreto ministeriale n. 2814/500/309 a firma del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco sono state decretate le procedure selettive gli effetti giuridici, le decorrenze, le materie ed il sistema di valutazione tramite questionario a risposta multipla, successivamente, sempre a firma del capo dipartimento, trasformato in un colloquio; l'attuale personale laureato ex carriera direttiva attualmente inquadrato al 7° e 8° livello, area C1 e C2 si sta sottoponendo alle riqualificazioni per il 9° livello area C3, su argomenti che hanno poca attinenza alle materie attinenti il corso e le funzioni svolte; tali procedure adottate secondo gli interroganti non possono intendersi finalizzate all'accertamento della professionalità raggiunta con un colloquio verbale di 5-10 minuti per verificare la professionalità e le attitudini dei concorrenti con dieci anni-quattordici anni di servizio in spregio ai dettami degli articoli 97, 98 e 51 della Costituzione; questo meccanismo messo in atto dal dipartimento a giudizio degli interroganti ha consentito lo stravolgimento della graduatoria finale per l'accesso alla dirigenza, permettendo in modo promiscuo, ad alcuni concorrenti il doppio salto dal 7° al 9° livello, passando da una situazione gerarchicamente superiore a quella di subalterni, non previsto dalla legge; ad avviso degli interroganti tali procedure adottate non rispecchiano criteri fondamentali quali trasparenza e pari opportunità oltre a ledere irrimediabilmente i concorrenti in modo discrezionale e non verificabile; alcune sentenze della Corte costituzionale n. 320 del 1997, 205 del 2006, 194 del 2002, la sentenza del TAR Calabria n. 567 dell'11 marzo 2002, e la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 10 ottobre 2002, hanno sancito quali sono le procedure cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi per la riqualificazione del personale tecnico laureato in particolar modo sul doppio salto -: se non ritenga incompatibile il ruolo di Capo dipartimento dei Vigili del Fuoco con la funzione di Presidente della commissione giudicante; quali siano i motivi in base ai quali siano stati modificati i parametri di valutazione, da questionario a risposta multipla a colloquio dal capo dipartimento; se il ministro non ritenga che la discrezionalità usata nella valutazione di professionisti laureati dei Vigili del Fuoco strida con le norme di trasparenza e legittimità della pubblica amministrazione e con quanto previsto dalle leggi dello Stato in materia di procedure concorsuali e con la sentenza n. 194 del 2002 Corte costituzionale; se non intenda sospendere le procedure in corso ed avviare una verifica al fine di ristabilire un clima di serenità tra gli operatori professionali del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

*(4-10148) Resoconto del 26 maggio 2004 - Camera dei Deputati*